

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela

Vs. Sedi

Milano, 3 febbraio 2021

Circolare n° 9/2021

Reati tributari e dichiarazioni dei redditi: la Guardia di Finanza ricorda l'obbligo di segnalazione della persona giuridica alla Procura della Repubblica ai fini dell'accertamento della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

Egregi Signori Clienti,

con due interventi successivi, il legislatore ha recentemente introdotto tra le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex D. Lgs. 231/2001 alcuni reati tributari.

In occasione del recente evento "Telefisco 2021" - come ogni anno organizzato dalla testata giornalistica Il Sole 24 Ore -, gli ufficiali della Guardia di Finanza intervenuti hanno avuto modo di confermare che, in caso di investigazioni su condotte potenzialmente rilevanti quali reati tributari, gli agenti sono tenuti a segnalare alla Procura della Repubblica non solo le posizioni delle persone fisiche, ma anche la persona giuridica - o l'ente - che potrebbe aver ottenuto un illecito vantaggio dal reato tributario commesso.

Si tratta della conferma di quanto già avviene in altri campi di questa forma di responsabilità amministrativa degli enti, relativamente "nuova" e forse non ancora del tutto applicata dalla totalità degli uffici periferici degli enti e delle forze di polizia preposti agli accertamenti.

Analogamente alle prassi oggi applicate in caso di gravi infortuni sul lavoro, anche per i reati tributari gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a:

- accertare la possibile sussistenza di concreti vantaggi economici o interessi per l'ente, ottenuti od ottenibili dalla violazione della norma fiscale;
- raccogliere ogni utile elemento volto a ricostruire l'elemento psicologico del soggetto agente, anche ai fini di comprendere se egli possa aver agito nel proprio esclusivo interesse o, comunque, in contrasto con la volontà dell'ente;
- acquisire l'eventuale Modello 231 adottato e valutarne l'idoneità a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

Via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Ancora una volta, si conferma di fondamentale importanza aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001. In particolare, qualora l'azienda fosse oggetto di indagini per reati tributari – o qualsiasi altra fattispecie rilevante ai sensi della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 – sarà necessario poter dimostrare di aver effettuato quanto segue:

- risk assessment, ovvero individuazione delle attività lecite svolte in azienda che potenzialmente possono esporre ad un rischio di commissione di "reati 231";
- adozione di un "Modello 231", con l'introduzione o l'adeguamento di codici comportamentali, procedure operative, punti di controllo idonei ad impedire i reati individuati;
- informazione e formazione a tutti i dipendenti e collaboratori preposti all'esecuzione delle attività a rischio;
- adozione di un Organismo di Vigilanza, con l'affidamento di compiti di controllo.

In caso di indagini, la tutela della persona giuridica dipenderà in buona parte dai quattro step sopra esposti.

Sono oggi previste quali reati presupposto della responsabilità dell'ente le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)¹;
- omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)¹;
- indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)¹.

Le sanzioni a carico dell'ente previste dal D. Lgs. 231/2001 sono di tipo pecuniario, fino ad oltre settecento mila euro (in caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo) ed interdittivo (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca del profitto del reato - i.e. il risparmio d'imposta).

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

¹ se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

Via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35